

# Le condotte extralavorative che integrano fattispecie delittuose consentono la disapplicazione degli obblighi di assunzione previsti dalle clausole sociali

di D. Bellini - 14 Novembre 2022

Con ordinanza n. 22212 del 14 luglio 2022 la Cassazione si sofferma sull'incidenza delle vicende extralavorative integranti ipotesi delittuose sull'applicazione delle clausole sociali previste dal c.c.n.l. dei servizi ambientali.

Nella decisione esaminata queste condotte risultano idonee a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario prima ancora dell'instaurarsi del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante e configurano al contempo una ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell'art. 1256 c.c., tale da consentire al nuovo datore di lavoro la disapplicazione dell'obbligo di assunzione.

## **Il caso.**

Nella fattispecie esaminata il dipendente lamentava la mancata assunzione collegata alla disapplicazione – da parte dell'impresa subentrante nell'appalto – della clausola di salvaguardia di cui all'art. 6 del c.c.n.l. dei servizi ambientali, che prevede l'assunzione ex novo di tutto il personale in forza presso l'appalto.

La disposizione veniva disapplicata dall'impresa subentrante in ragione dell'accertamento della responsabilità del lavoratore per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 e del suo coinvolgimento in una vasta e ramificata rete di rapporti finalizzati al traffico di stupefacenti.

Entrambi i giudici del merito rigettavano il ricorso. Secondo la Corte di Appello di Reggio Calabria i gravissimi fatti di cui il lavoratore si era reso responsabile rendevano inutile l'assunzione presso la subentrante, poichè destinata ad essere seguita da un licenziamento per giusta causa, senza considerare la «conclamata incompatibilità del lavoratore a rendere la prestazione lavorativa».

Il lavoratore ricorreva in Cassazione, invocando una diversa interpretazione del contratto collettivo e rilevando una violazione dell'art. 6 del c.c.n.l. dei servizi ambientali, il cui tenore avrebbe «escluso ogni potere di valutazione sull'attitudine professionale del lavoratore in capo al datore di lavoro», e dell'art. 4 del medesimo c.c.n.l., che avrebbe previsto quale condizione ostativa all'assunzione la diversa ipotesi dell'esistenza «di una sentenza penale di condanna passata in giudicato», non ancora intervenuta al momento del subentro del nuovo operatore.

## **Le motivazioni.**

Il Supremo Collegio rigetta il ricorso, evidenziando come la decisione fosse sorretta da due autonome *rationes decidendi*, «ciascuna delle quali da sola idonea a sorreggere la statuizione di rigetto della originaria domanda».

Preliminarmente, la Cassazione sottolinea che il diritto all'assunzione non è configurabile come diritto assoluto, essendo «condizionato dai principi generali del sistema che consentivano comunque al datore di lavoro di procedere alla verifica dell'attitudine professionale del dipendente», nello specifico esclusa «dalla commissione di un grave reato connesso al traffico di stupefacenti».

La partecipazione del lavoratore ad una vasta e ramificata rete di rapporti finalizzati al traffico di stupefacenti rendeva quindi «inutile l'assunzione, in quanto destinata ad essere seguita da un licenziamento per giusta causa».

Allo stesso tempo, il fatto che il lavoratore si fosse reso protagonista «di fatti di inaudita gravità» integrava anche una «ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione» ai sensi dell'art. 1256 c.c., coincidente con la «conclamata incompatibilità» del lavoratore a rendere la prestazione lavorativa. L'aspetto, idoneo ad estinguere l'obbligo di *facere* nascente dalla disposizione della contrattazione collettiva, non era stato oggetto di una specifica censura da parte del ricorrente, con conseguente perfezionamento del giudicato rispetto a questo capo decisorio.

Nella decisione esaminata viene declinato, anche al contesto delle clausole di salvaguardia, il principio secondo cui – ai fini della lesione del vincolo fiduciario – «non è necessario che il comportamento lesivo dell'affidamento datoriale sia stato tenuto in costanza dello svolgimento del rapporto di lavoro, potendo assumere rilievo anche» i fatti posti «in essere anteriormente» (Cass. 09 ottobre 2015 n. 20319).

La verifica dell'esistenza del vincolo fiduciario opera quindi anche al momento dell'applicazione degli obblighi di assunzione, non rilevando la preesistenza dei fatti rispetto al rapporto di lavoro che verrà instaurato, e risultando sufficiente (oltre che decisivo) che «i caratteri dell'illecito» incidano «sulla figura morale del lavoratore», e quindi anche sulla funzionalità del nuovo rapporto contrattuale (Cass. 09 ottobre 2015 n. 20319, nel caso esaminato il Supremo Collegio ha cassato la sentenza che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato dal nuovo datore di lavoro – cessionario di un ramo di azienda – ad un ex dipendente comunale che nel precedente rapporto di lavoro si era occupato della certificazione dell'idoneità all'uso abitativo degli immobili ed aveva commesso fatti idonei ad integrare il reato di concussione; la Corte del merito aveva erroneamente valorizzato il fatto che gli addebiti fossero antecedenti rispetto al rapporto di lavoro in essere; v. anche Cass. civ. 27 settembre 2007, n. 20221).

Dopo avere esaminato la fattispecie sotto l'angolazione della lesione (*ex ante*) del vincolo fiduciario, la Cassazione afferma – oltre alla esistenza di fatti idonei ad integrare una giusta causa ex art. 2119 c.c. – anche una ipotesi di sopravvenuta impossibilità della prestazione ex art. 1256 c.c., rinvenibile qualora «concorrano l'elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, e quello soggettivo dell'assenza di colpa da

*parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione» (Cass. civ. 8 giugno 2018, n. 14915).*

E così, nel ragionamento della Cassazione, le condotte extralavorative esplicano sull'operatività dell'obbligo di assunzione effetti che si esplicano su due piani concettualmente diversi: il primo soggettivo, connesso alla lesione del vincolo fiduciario, il secondo oggettivo, coincidente con la «*conclamata incompatibilità*» del lavoratore «*a rendere la prestazione lavorativa*», idonea ad integrare l'ipotesi di cui all'art. 1256 c.c.

Scorrendo rapidamente alcune fattispecie in cui la giurisprudenza ha ravvisato delle ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, e con specifico riferimento alla mancata esecuzione di obblighi derivanti da un accordo sindacale, è stata ritenuta integrata l'ipotesi di cui all'art. 1256 c.c. «*nel caso in cui l'impossibilità di procedere all'adempimento derivi dal sopravvenire di un evento – come la cessazione dell'attività aziendale o la perdita della disponibilità della struttura aziendale – che, oggettivamente e in modo assoluto, impedisca l'esecuzione della prestazione, dovendosi escludere la rilevanza di mere difficoltà finanziarie o produttive, ancorché conseguenti ad una situazione di crisi aziendale regolarmente accertata*» (Cass. civ. 26 giugno 2009, n. 15073).

Allo stesso tempo, l'ipotesi di estinzione dell'obbligazione di cui all'art. 1256 c.c. è stata ritenuta integrata in caso di «*sottoposizione del lavoratore a carcerazione preventiva per fatti estranei al rapporto di lavoro*» tale da fare venire meno la persistenza dell'«*l'interesse del datore di lavoro a ricevere le ulteriori prestazioni del dipendente*» e «*il venir meno dell'apprezzabile interesse datoriale al parziale adempimento della prestazione lavorativa*» (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 10/03/2021, n. 6714).

Nel caso in esame, tuttavia, è già la partecipazione al traffico di stupefacenti ad integrare l'ipotesi di estinzione dell'obbligazione, senza che rilevi l'impossibilità materiale del lavoratore a svolgere la prestazione in ragione della esistenza di una limitazione della libertà personale.

Daniilo Bellini, avvocato in Milano

Visualizza il documento: [Cass., ordinanza 14 luglio 2022, n. 22212](#)